



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IX

Roma,

Alla Struttura interregionale sanitari
convenzionati
Via Nazionale, 75
00184 Roma

e p.c.

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. N.
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota:

OGGETTO: Quesito applicabilità dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 348/2013 con la quale codesta Struttura, in relazione alle disposizioni di cui in oggetto, ha chiesto di chiarire in merito all'applicazione delle disposizioni di cui in oggetto.

La citata nota sembra fare riferimento alla possibilità di instaurare un rapporto di convenzionamento fra Servizio sanitario nazionale e soggetti già dipendenti dello stesso e cessati dal rapporto di dipendenza per quiescenza, suggerendo una soluzione negativa alla luce del dato normativo e della giurisprudenza in materia di rapporti convenzionali. In particolare nella medesima nota si specifica quanto segue:

- 1) l'Accordo collettivo nazionale vigente per il comparto della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità del 23 marzo 2005 e s.m.i. non dispone alcuna forma di incompatibilità fra la titolarità di pensione di anzianità in qualità di **medico dipendente in quiescenza** e l'affidamento di incarico di medicina specialistica ambulatoriale;
- 2) l'articolo 25 della legge 724/1994 esclude l'affidamento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ai dipendenti che cessano volontariamente dal

servizio, avendo maturato il requisito per il pensionamento di anzianità, ma non quello per il pensionamento di vecchiaia;

- 3) l'articolo 5, comma 9, del DL 95/2012, ha ulteriormente limitato la possibilità di conferimento degli incarichi di studio e consulenza;
- 4) l'affidamento di incarico di specialista ambulatoriale rientra, per costante giurisprudenza, fra i rapporti di prestazione d'opera professionale connotati dalla collaborazione continuativa e coordinata.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Si premette che non sembra rilevante il fatto che nell'accordo collettivo nazionale vigente non sia espressamente prevista un'incompatibilità fra pensione di anzianità e svolgimento di incarico di medico convenzionato, trovando in tali casi diretta applicazione le disposizioni di legge. Infatti anche i contratti collettivi di lavoro regolanti i rapporti con il personale dipendente non necessariamente disciplinano aspetti di tale natura.

L'articolo 25, comma 1, della legge 724/1994 è chiaro nel disporre il divieto di conferimento di incarichi a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, cessato dal servizio per pensionamento a seguito della maturazione dei requisiti di anzianità contributiva, ma non dei requisiti di vecchiaia. Infatti la norma letteralmente stabilisce che al personale dipendente di pubbliche amministrazioni *"che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio"*.

La finalità di impedire la coesistenza di uno stato di quiescenza e il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa a titolo di collaborazione si manifesta altresì nel successivo comma 2 che si preoccupa di disciplinare anche i casi di vigenza di rapporti di tale natura al momento dell'entrata in vigore della legge 724/1994, disponendone la definitiva cessazione alla prima data di scadenza, ovvero al verificarsi di altro evento che ne anticipi la cessazione medesima (letteralmente stabilendo che *"gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso"*).

L'articolo 5, comma 9, del DL 95/2012 restringe ulteriormente la possibilità di conferimento di incarichi, letteralmente stabilendo che *"è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza."*

Non sembrano dunque sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente.

Tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso Servizio sanitario nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica.

In tale stato di cose si concorda con la soluzione interpretativa prospettata da codesta struttura.

Il Ragioniere Generale dello Stato

